



CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

15 Gennaio 2021

SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
TERRITORIO
DIREZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE
FORMAZIONE

Covid-19. Nuove misure emergenziali

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217
l.bassanelli@confindustriabergamo.it

Allegati

[dl_14_01_2021_n_2...](#)

Il DL 2/2021 ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia attualmente in corso e in scadenza il 31 gennaio **al 30 aprile 2021**.

Inoltre, ha previsto che dal **16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021**, sull'intero territorio nazionale sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti **motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In ambito regionale, invece, **dal 16 gennaio al 5 marzo lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata** sarà consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; tuttavia **nelle regioni classificate arancio o rosse l'ambito di questi spostamenti sarà quello comunale**, fatto comunque salva la mobilità dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Viene inoltre prevista la possibile istituzione della c.d. "zona bianca" nella quale si collocano le Regioni con **uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti**.

DPCM 14 gennaio 2021

Vengono confermate le principali misure precauzionali in vigore su tutto il territorio nazionale ed in particolare, per quanto di specifico interesse:

- utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie quale misura aggiuntiva alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico di almeno un metro e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) obbligo rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo quanto previsto dalla lettera s) comma 10 art. 1 DPCM in commento;
- La fortemente raccomandato all'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13;
- la classificazione delle aree del territorio nazionale in giallo, arancioni e rosse con le rispettive restrizioni;
- **la continuità delle attività produttive industriali e commerciali nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12** nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14;
- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un **coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti** ;
- Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In attuazione del DL 2/2021, viene prevista la possibile classificazione, con ordinanza del Ministro della salute, di regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, all'interno delle quali **cessano di applicarsi le misure di cui all'art. 1 del DPCM in commento relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate**, alle quali comunque si applicano le misure anti contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Si applicano inoltre le limitazioni agli spostamenti tra Regioni e Comuni previste dal DL 2/2021 sopra riassunte .

Nelle zone arancio e rosse:

a) **è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

Nelle zone **arancio**:

b1) **è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità** o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nelle zone **rosse**:

b2) **è vietato ogni spostamento anche all'interno dei singoli comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità.** Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. I suddetti spostamenti verso una sola abitazione privata sono consentiti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Tuttavia, in attuazione del DL 2/2021, viene prevista la possibile classificazione, con ordinanza del Ministro della salute, di regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, all'interno delle quali **cessano di applicarsi le misure di cui all'art. 1 del DPCM in commento relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate**, alle quali comunque si applicano le misure anti contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Viaggi da e per l'estero

Viene confermato l'impianto del DPCM 3 dicembre ed in particolare:

Art. 6

Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei motivi indicati dall'art. 6 comma 1 DPCM 14 gennaio, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 7

Fermi restando i divieti di cui al citato articolo 6, **chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20** è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, con i contenuti previsti dall'art. 7 comma 1 DPCM. Nei casi espressamente previsti dal DPCM in commento e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal medesimo, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale**, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi **C, D ed E dell'allegato 20**, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al **Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio**.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

ART. 8

L e persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di mero transito aeroportuale; b) **sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c)**. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

Nel caso di **soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20**, si applicano le seguenti misure di prevenzione. Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, **nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Non è dunque più possibile effettuare tale test all'ingresso in Italia**: in caso di mancata presentazione dell'attestazione del tampone negativo, si applicano i commi da 1 a 5 dell'art. 8, ovvero, in particolare, **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 gg** presso abitazione o dimora indicata e uso del mezzo privato per raggiungere tale luogo.

Sono previste alcune eccezioni all'art. 8 comma da 1 a 7, contenute nel comma 8 del medesimo articolo. gli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". in materia di ingressi da **Gran Bretagna e Irlanda del Nord** continuano ad applicarsi fino alla data del **5 marzo 2021** (vd. [news](#)).

Disposizioni finali

Le disposizioni del DPCM in commento si applicano dalla data **del 16 gennaio 2021**, in sostituzione di quelle del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020](#), e sono efficaci fino al **5 marzo 2021**.

Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze di classificazione delle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021.